



## **Regolamento per l'elezione del Consiglio Direttivo da parte dell'Assemblea dei Soci**

### **Premessa**

- 1) Il Consiglio Direttivo dell'Associazione Alumni dell'Università degli Studi di Cagliari assolve a funzioni di indirizzo dell'attività dell'Associazione, indica le linee guida del programma annuale e verifica la relativa attuazione.
- 2) La composizione del Consiglio Direttivo si ispira a principi di rappresentatività ed equilibrio di genere.
- 3) Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri, di cui tre nominati dal Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Cagliari e due eletti dall'Assemblea dei soci.

### **Art 1 - Indizione delle elezioni**

- 1) Le elezioni dei due membri del Consiglio Direttivo da parte dell'Assemblea dei soci si svolgono tramite scrutinio segreto.
- 2) Il Presidente dell'Associazione Alumni indice le elezioni inserendo l'argomento all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria, comunicando altresì il termine entro il quale è possibile presentare la candidatura, con le modalità indicate nel successivo articolo 3.
- 3) Nella convocazione devono essere indicati i seguenti elementi:
  - a) il numero di componenti del Consiglio direttivo da eleggere;
  - b) l'indicazione dei nominativi dei componenti della Commissione Elettorale o che la stessa sarà nominata dall'Assemblea all'inizio dei lavori.

### **Art. 2 – Commissione Elettorale**

- 1) La Commissione Elettorale è composta da cinque membri, selezionati tra i soci ordinari in regola con i pagamenti della quota associativa all'atto della nomina, che non intendono candidarsi come membri del Consiglio direttivo.
- 2) Sono esclusi dalla Commissione Elettorale i membri del Consiglio Direttivo in carica e quelli individuati dal Consiglio di Amministrazione.
- 3) La Commissione Elettorale individua al suo interno i componenti che assumono il ruolo di Presidente, Segretario della Commissione Elettorale e di scrutatori.
- 4) La Commissione Elettorale è chiamata ad assicurare la corretta applicazione delle norme legali, statutarie e regolamentari concernenti l'elezione delle cariche sociali. Nell'ambito di tali funzioni, la Commissione Elettorale potrà anche avvalersi del supporto della segreteria amministrativa dell'Associazione Alumni.
- 5) La Commissione Elettorale:

- a) predispone la lista delle candidature, dopo averne verificato la regolarità;
- b) comunica la lista delle candidature all'Assemblea dei soci;
- c) sovrintende allo svolgimento delle operazioni di votazione, svolge lo scrutinio delle schede, proclama il risultato delle votazioni;
- d) decide sui ricorsi proposti contro la regolarità delle operazioni di voto e i risultati elettorali.

### **Art. 3 – Presentazione delle candidature**

- 1) Ogni aspirante candidato può presentare la propria proposta di candidatura mediante una breve presentazione (massimo 500 parole) comprendente:
  - a) biografia e curriculum vitae;
  - b) contributo che il candidato intende offrire all'Associazione Alumni, in caso di elezione;
  - c) attestazione di non trovarsi in alcuna situazione d'ineleggibilità o incompatibilità, nonché di possedere tutti i requisiti prescritti dallo Statuto per l'elezione alle cariche sociali;
  - d) accettazione dello Statuto dell'Associazione;
  - e) accettazione preventiva dell'incarico, in caso di elezione.

### **Art. 4 – Elettorato passivo**

- 1) Possono candidarsi alla carica di membro del Consiglio Direttivo tutti i soci ordinari, onorari e fondatori dell'Associazione.
- 2) Decorso il termine per la presentazione delle candidature, l'elettorato passivo è limitato a coloro che abbiano formalizzato la propria candidatura, di cui sia stata verificata la regolarità dalla Commissione Elettorale e il cui nominativo sia stato inserito nella lista delle candidature di cui al precedente art. 2.

### **Art. 5 – Elettorato attivo**

- 1) Hanno diritto di voto tutti i soci ordinari e onorari dell'Associazione in regola con il pagamento della quota associativa annuale, nonché i soci fondatori.
- 2) La suddetta regolarità viene verificata entro i cinque giorni precedenti la data di convocazione dell'Assemblea.
- 3) Ogni socio esprime il proprio voto.

### **Art. 6 – Votazioni**

- 1) Le elezioni si svolgono a scrutinio segreto.

2) Il voto viene espresso da ogni socio mediante l'indicazione di un unico nominativo tra quelli inseriti nella lista delle candidature di cui all'articolo 2.

#### **Art. 7 – Operazioni di scrutinio**

- 1) Concluse le operazioni di voto, la Commissione Elettorale procede con le operazioni di scrutinio.
- 2) La Commissione Elettorale redige un elenco dei candidati che hanno ottenuto voti, sulla base dell'ordine decrescente in funzione del numero dei voti ottenuti.
- 3) Saranno eletti i candidati con il maggior numero di voti.
- 4) In caso di parità, risulterà eletto il candidato più giovane.
- 5) La Commissione Elettorale redige un verbale completo di tutte le operazioni di voto, comprese le eventuali contestazioni.

#### **Art. 8 – Proclamazione dei risultati**

- 1) La Commissione Elettorale annuncia i risultati ufficiali delle elezioni all'Assemblea.
- 2) I nuovi membri del Consiglio Direttivo entrano in carica immediatamente dopo la proclamazione degli eletti; contestualmente, avviene il passaggio delle consegne con i consiglieri uscenti.
- 3) I risultati delle votazioni sono comunicati tempestivamente a tutti gli iscritti, tramite pubblicazione sul sito istituzionale dell'Associazione o mediante altre idonee forme di pubblicità.

#### **Art. 9 – Pubblicità del Regolamento**

- 1) Il presente Regolamento è reso noto tramite pubblicazione sul sito istituzionale dell'Associazione o mediante altre idonee forme di pubblicità.
- 2) È necessario fare menzione del presente Regolamento in ogni convocazione di Assemblea elettiva del Consiglio Direttivo.

#### **Art. 10 – Disposizioni finali**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia allo Statuto dell'Associazione.